



- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere l'incontro di studenti universitari internazionali e famiglie locali, instaurando tra i partecipanti un canale di contatto sociale inedito e ampliando le opportunità di integrazione in un contesto globale e diversificato;
- b) valorizzare e diffondere il patrimonio linguistico, storico, culturale e gastronomico dei territori, creando occasioni di trasmissione diretta dei saperi familiari e delle tradizioni locali;
- c) favorire il dialogo interculturale e il superamento dei pregiudizi mediante l'organizzazione di eventi conviviali, riconosciuti come strumento centrale per l'instaurazione di relazioni autentiche, la costruzione di comunità inclusive e la valorizzazione delle differenze individuali e culturali;
- d) diffondere la cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche attraverso attività di supporto ai partecipanti, al fine di favorire relazioni di amicizia basate su rispetto e arricchimento reciproco;
- e) incoraggiare lo scambio linguistico in contesti informali e relazionali, sostenendo l'uso vivo delle lingue come mezzo privilegiato di espressione personale, comprensione dell'altro e sviluppo dell'autonomia comunicativa;
- f) coinvolgere nelle attività famiglie di diversa composizione, promuovendo un'idea di famiglia inclusiva, fondata sull'affetto e sulla condivisione, e libera da ruoli sociali e di genere;
- g) contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività di informazione, orientamento e collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell'Unione Europea;
- h) informare e sensibilizzare la comunità sui temi dell'integrazione, dell'intercultura e della mobilità internazionale, tramite la produzione di

Adelmo
Roberto
Francesca
Roberto
Paola
Giuliano
Famelle
Lauri
Stefano

articoli e studi statistici, la comunicazione digitale e l'organizzazione di eventi e iniziative pubbliche.

Le attività di cui al comma precedente e quelle a esse direttamente connesse sono rivolte agli associati e ai loro familiari, nonché nei confronti di terzi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di bilancio.

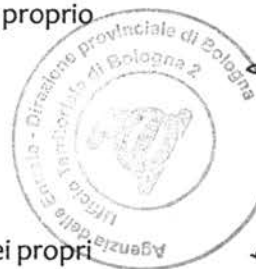
Art. 3 Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

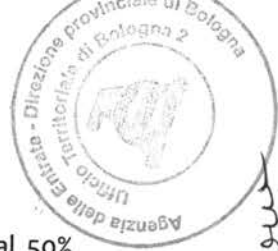
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come eventi di raccolta fondi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il



Scrisse
Famuel
Aleen
Laura D'velli
Setegon
Cisbe Cos
Roberto Deluochio
Paolo Ag.
Rosetta fur.
Fancy



numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Art. 5 Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni previste dalle norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Vale, al riguardo, quanto stabilito dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore. Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate

*Ficior
Famiet*

An. Alah

Laure Drell

An

Rolle

Lislo Cas

Fancy LA

Robert de Luonchio

Rodellum

Paolo Ar

Selegan

Anh



esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il 3° (terzo) grado e ai loro affini entro il 2° (secondo) grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso annuo di riferimento, salvo il diverso limite previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero dei soci è minimo 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) associazioni di promozione sociale ed è illimitato nel massimo.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi e per causa di morte e non rivalutabili.

*Federico
Lanzeri*

Adrian

Laura D'Ueli

Roberto Caluschi

Paolo Ag.

Adrian



L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Perkins
Jammelle

Alen
Laura Drelli; Jph

Alen
Lisa Cos

Francesco
Roberta Caluschi

Francesco

Paola Ag.

- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le riunioni collegiali di tutti gli organi sociali possono tenersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 12 Convocazione e intervento degli associati

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare a ciascun socio almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,



Handwritten signatures and names on the right margin:
- Top: *Antonio Fournier*
- Middle: *Paola*, *Laura Torelli*, *Leirigen*
- Bottom: *Roberto Abbondio*, *Luigi*, *Paola*

nonché, nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video, il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 13 Quorum costitutivi dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 14 Quorum deliberativi dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria**:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



Sh
Paola Ag. i
Roberto Baluochio
Rosa Maria Zampini
Raffaello
Lisela
Laura Durelli
Am. Am.
Pitiano
Gavere
Jeltinger

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria** delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei

Ad
Romougan - Francesco
Paolo Ap.
Roberto Baluashis
Ludovico
M. Am
Laura Durelli
Fengun
Gianluigi
Lauer



non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede all'elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo venga a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza.

Art. 17 Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione che non siano riservati ad altri organi sociali, per legge o per le previsioni del presente Statuto.

A titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio consuntivo;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Art. 18 Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 19 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco...*
- Middle: *Roberto...*
- Bottom: *Paolo...*



Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- d) il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente comunica al socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 22 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 23 Rinvio

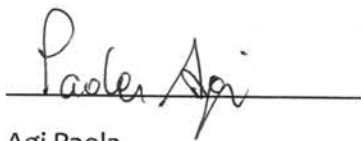
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Apf *Romolo Gori* *Francesco Apello* *Stefano* *Famice*
Roberto Salvemini *Luigi Coli* *Giuseppe* *Luciano*
Paolo Ap.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 27/03/2026

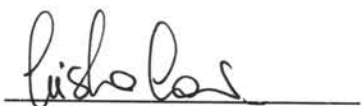
I soci fondatori:


Agi Paola


Govoni Letizia

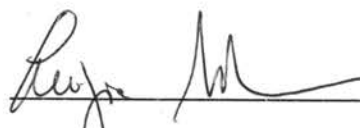

Barbagallo Rosaria


Govoni Rossella


Carini Cristina


Massarenti Francesca

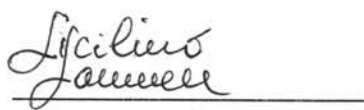

Dalmaschio Roberta


Nicodemo Luigia


Durelli Laura


Salomone Neviana


Govoni Agostino


Siciliano Samuele



ALLEGATO ALL'ATTO N. 360 DEL 03/04/2026